

REGIONE PUGLIA

orig

Legge regionale

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DOVUTE AI PRESIDENTI
ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

^ ^ ^

REGIONE PUGLIA

Legge regionale.

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DOVUTE AI PRESIDENTI
ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI
ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1.

Al Presidente del comitato regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, nonché ai presidenti delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi dei comuni e degli enti pubblici ospedalieri, provinciali e di zona, è dovuta la corresponsione di una indennità di lire 25.000 per ogni giornata di seduta.

Ai componenti esperti di nomina elettiva, è attribuita, per ogni giornata di seduta, una indennità di lire 15.000.

Agli altri componenti di diritto dei sopraindicati collegi, è dovuta, per ogni giornata di seduta, una indennità di lire 10.000.

Art. 2.

Ai componenti supplenti compete l'indennità prestabilita, in corrispondenza della categoria di appartenenza, anche quando, intervenendo alle sedute, non sostituiscono i componenti effettivi.

REGIONE PUGLIA

Art. 3.

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede l'Organo di controllo, sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio, è corrisposta una indennità di lire 45 a chilometro.

Art. 4.

Per la partecipazione a riunioni o conferenze indette per il coordinamento dell'attività degli organi di controllo, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2 del 21/1/1972, ai presidenti, ai componenti esperti elettivi ed ai componenti di diritto, viene corrisposta rispettivamente l'indennità stabilita dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Ai presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, si rechino in missione fuori sede per la partecipazione a convegni o incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio, è corrisposto il rimborso di lire 45 a chilometro.

Per ogni 24 ore di trasferta, spetta, inoltre, una indennità di lire 15.000.

Per periodi inferiori, la indennità è proporzionalmente ridotta.

REGIONE PUGLIA

Art. 6.

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopra indicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio e, analogamente, per i successivi.


Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


Augelli



I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Laera




REGIONE PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 27 luglio 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE - BARI

N. 2126/20302

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana e con richiamo alla nota di questo Commissariato del Governo avente pari numero e data del presente visto.

Bari, 30 agosto 1972.

Il Commissario del Governo - f/to Firmatario.